Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 febbraio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 12 FEBBRAIO 1977:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 162 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4727/R in data 12 maggio 1976.

(10438)

Elenco n. 163 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre gennaio-giugno 1976.

(10439)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1976, n. **974.**

Esecuzione dell'accordo europeo sulla limitazione dello uso di alcuni detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 125 sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo europeo sulla limitazione dell'uso di alcuni detergenti contenuti nei prodotti destinati al lavaggio ed alla pulizia, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 16

ACCORD EUROPEEN SUR LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINS DETERGENTS DANS LES PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,

Considérant que les Parties au traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une manière harmonieuse les activités nationales dans le domaine social;

Considérant que les activités sociales régies par le traité de Bruxelles et exercées jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du traité de Bruxelles et de l'Union de l'Europe Occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale et de la résolution (59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

Considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la résolution précitée;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

Considérant qu'ils se sont efforcés de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progrès non seulement dans le domaine social, mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu'ils ont entrepris l'harmonisation de leurs législations nationales en application des dispositions précitées;

Considérant qu'il devient de plus en plus nécessaire de prendre de telles mesures en vue de la protection des eaux contre la pollution;

Considérant que de telles mesures s'imposent non seulement en raison des besoins de l'homme, mais aussi pour assurer la sauvegarde de la nature dans son ensemble, et qu'il importe en tout cas de protéger efficacement:

(*a*) l'approvisionnement en eau de la population, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres activités professionnelles;

(*b*) la faune et la flore aquatique naturelles, et notamment dans la mesure où celles-ci contribuent au bien-être de l'homme;

(*c*) la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport;

Constatant que l'emploi généralisé de certains détergents dans les ménages et dans l'industrie pourrait causer un préjudice considérable à ces intérêts;

Estimant, en conséquence, qu'il y a lieu de limiter l'emploi de tels produits,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que:

(*a*) sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage ou de nettoyage contenant un ou plusieurs détergents synthétiques ne soient mis sur le marché qu'à condition que l'ensemble des détergents du produit considéré soit biodégradable à raison d'au moins 80 %;

(*b*) les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs territoires respectifs, en vue de garantir l'observation des dispositions de l'alinéa (*a*) du présent article.

Article 2

L'observation des dispositions de l'alinéa (*a*) de l'article 1er du présent accord ne devra pas avoir pour effet l'usage de détergents qui, dans des conditions normales d'emploi, pourraient affecter la santé des humains ou des animaux.

Article 3

Les Parties contractantes procéderont tous les cinq ans, ou plus souvent si une des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire géneral du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.

Article 4

1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activites dans le domaine de la santé publique visées par la résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent accord. Ils peuvent y devenir Parties par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

(*b*) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 5

1. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenues Parties à l'accord conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 6

1. Après l'entrée en vigueur du présent accord,

(*a*) tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui ne partecipe pas aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent accord, pourra adhérer à celui-ci;

(*b*) la Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au present accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent accord.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 7

1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent accord.

2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent accord, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent accord.

Article 8

1. Le présent accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent accord en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 9

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent accord:

(*a*) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

(*b*) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

(*c*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*d*) toute date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément à son article 5;

(*e*) toute déclaration recue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;

(*f*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Strasbourg, le 16 septembre 1968 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Strasbourg, le 29 octobre 1968

L. COUVREUR

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Strasbourg, le 15 juillet 1969

Michel DE CAMARET

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

H. NORTHE

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Strasbourg, le 21 mai 1975

Gherardo CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONE

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Paris, le 13 décembre 1968

Jean WAGNER

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Strasbourg, le 17 décembre 1969

F.J. GELDERMAN

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

E.B. BOOTHBY

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO EUROPEO SULLA LIMITAZIONE DELL'USO DI ALCUNI DETERGENTI NEI PRODOTTI DI LAVAGGIO E PULIZIA.

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione elvetica e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

Considerando che le Parti del trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, come emendato il 23 ottobre 1954, si sono dichiarate decise a rafforzare i legami sociali che le uniscono e a compiere ogni sforzo in comune, sia per il tramite di consultazioni dirette sia nell'ambito di istituzioni specializzate, al fine di elevare il livello di vita dei loro popoli e di far progredire armoniosamente le attività nazionali nel campo sociale;

Considerando che le attività sociali regolate dal trattato di Bruxelles e attuate fino al 1959 sotto gli auspici dell'Organizzazione del trattato di Bruxelles e della Unione europea occidentale vengono attualmente perseguite nell'ambito del Consiglio d'Europa, in conformità alla decisione presa il 21 ottobre 1959 dal Consiglio dell'Unione europea occidentale e alla risoluzione (59) 23 adottata il 16 novembre 1959 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Considerando che la Confederazione elvetica e il Regno di Danimarca partecipano, rispettivamente, sin dal 6 maggio 1964 e dal 2 aprile 1968 alle attività nel campo della salute pubblica, esercitate conformemente alla risoluzione predetta;

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione tra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso economico e l'adozione di una linea di azione comune nei campi economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo;

Considerando che i suddetti Governi si sono sforzati di favorire, per quanto possibile, il progresso non solo nel campo sociale, ma anche in quello, ad esso connesso, della salute pubblica e che si sono impegnati ad armonizzare le loro legislazioni nazionali, in applicazione delle disposizioni su menzionate;

Considerando che diventa sempre più necessario adottare tali misure, al fine di proteggere le acque contro l'inquinamento;

Considerando che tali misure s'impongono non soltanto a causa dei bisogni dell'uomo, ma anche per assicurare la salvaguardia della natura nel suo insieme e che è importante in ogni caso proteggere efficacemente:

(*a*) l'approvvigionamento di acqua per la popolazione, l'industria, l'agricoltura e per altre attività lavorative;

(*b*) la fauna e la flora acquatiche naturali, e in particolare nella misura in cui esse contribuiscono al benessere dell'uomo;

(*c*) il pieno godimento dei luoghi di svago e di sport;

Constatando che l'uso generalizzato di alcuni detergenti nelle case e nelle industrie potrebbe causare un pregiudizio notevole a tali interessi;

Ritenendo, di conseguenza, che sia il caso di limitare l'impiego di tali prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti s'impegnano ad adottare misure il più afficaci possibili in base alle tecniche a disposizione, ivi incluso il ricorso alla emanazione di leggi, affinché:

(*a*) nei rispettivi territori i prodotti per lavaggio e pulizia che contengono uno o più detergenti sintetici non siano immessi sul mercato se non a condizione che l'insieme dei detergenti del prodotto in questione sia biodegradabile in ragione di almeno l'80 %;

(*b*) vengono applicate sui loro rispettivi territori le appropriate procedure di misurazione e di controllo, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera (*a*) del presente articolo.

Articolo 2

L'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera (*a*) dell'art. 1 del presente accordo non dovrà avere per effetto l'uso di detergenti che, nelle normali condizioni di impiego, possano essere nocivi alla salute degli esseri umani o degli animali.

Articolo 3

Le Parti contraenti terranno ogni cinque anni, o più spesso se una delle Parti lo richiede, delle consultazioni multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione del presente accordo, come pure l'opportunità di una sua revisione

o di un ampliamento di alcune delle sue disposizioni. Queste consultazioni avranno luogo nel corso delle riunioni indette dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. Le Parti contraenti comunicheranno al Segretario generale del Consiglio d'Europa il nome del loro rappresentante, almeno due mesi prima della data della riunione.

Articolo 4

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che partecipano alle attività nel campo della salute pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo. Essi possono divenirne Parti mediante:

(*a*) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure

(*b*) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, cui farà seguito la ratifica o l'accettazione.

2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

1. Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio di Europa saranno divenuti Parti dell'accordo, conformemente a quanto disposto all'articolo 4.

2. Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione o lo ratificherà o l'accetterà, l'accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione.

Articolo 6

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo:

(*a*) ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non prende parte alle attività nel campo della salute pubblica previste dalla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo, potrà aderire a quest'ultimo;

(*b*) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente accordo. La risoluzione relativa a questo invito dovrà raccogliere il consenso unanime degli Stati membri del Consiglio d'Europa che partecipano alle attività nel campo della salute pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 menzionata nel preambolo del presente accordo.

2. L'adesione verrà effettuata con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese dopo la data del suo deposito.

Articolo 7

1. Qualsiasi Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il o i territori sui quali il presente accordo verrà applicato.

2. Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altra data successiva, previa dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è autorizzata a impegnarsi.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in conformità al paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente accordo.

Articolo 8

1. Il presente accordo resterà in vigore senza limitazioni di durata.

2. Qualsiasi Parte contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente accordo inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 9

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito al presente accordo:

a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;

c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

d) ogni data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente al suo articolo 5;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7;

f) ogni notifica ricevuta, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Strasburgo, il 16 settembre 1968 nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie autenticate a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(*Seguono le firme*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1976, n. **975**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia e soppressione del regolamento annesso.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 6, 8, 9, 13, 19, 20 e 23 e la soppressione dell'art. 17 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, nonchè la soppressione del regolamento annesso.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. 976.

Autorizzazione al Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'impresa di costruzioni « Albano Carmelo », al prezzo di L. 19.000.000, un appartamento sito in Agrigento, in via Dinoloco, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 16130, foglio 47, n. 874 sub. 30, categoria A/2, classe 3, vani catastali 12,5, rendita catastale L. 3.450, come da atto di vendita del notaio dott. Calogero Baldacchino di Agrigento, n. 39829 di repertorio, destinato ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1976, n. 977.

Erezione in ente morale dell'associazione « Nido Federico Traverso di Mamma Isa », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare alcuni immobili.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Nido Federico Traverso di Mamma Isa », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad acquistare alcuni edifici e un appezzamento di terreno ad essi adiacente siti nel comune di Volta Mantovana (Mantova), descritti nella perizia giurata dell'ing. Emanuele Bottoli, come da atto 13 gennaio 1953, n. 11726 di repertorio, del notaio Aristide Federici di Volta Mantovana e atti 7 luglio 1961, n. 54145 di repertorio e 7 giugno 1962, n. 56397 di repertorio, del notaio Pietro Cassina di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 978.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del monastero di S. Maria Maddalena, in Quarona Sesia, nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° dicembre 1975 della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, del monastero di S. Maria Maddalena, in località Valmaggiore del comune di Quarona Sesia (Vercelli), nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza, che subentra a tutti gli effetti nella titolarità del patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 979.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana per l'educazione religiosa e morale - O.D.E.R.MO. », in Ancona.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana per l'educazione religiosa e morale - O.D.E.R.MO. », in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, avente sede in Pescara, può essere fissata per il giorno 15 febbraio 1977;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio del funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, avente sede in Pescara, è fissata per il giorno 15 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 337

(1480)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 1976.

Ricostituzione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1976, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire la commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, è così costituita:

Evangelisti on. Franco, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidente);

Darida on. dott. Clelio, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Scotti on. dott. Vincenzo, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Tambroni sen. dott. Rodolfo, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abis sen. Lucio Gustavo, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 225

(1483)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 1977.

Nomina di due vice commissari del commissario nelle zone terremotate del Friuli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 1976, con il quale la situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle provincie di Udine e Pordenone è stata dichiarata calamità naturale di particolare gravità; l'on. Giuseppe Zamberletti, Sottosegretario di Stato per l'interno è stato nominato commissario e il dott. Domenico Spaziante, prefetto della provincia di Udine, il dott. Mario Argentieri, prefetto della provincia di Pordenone e il generale di divisione Mario Rossi, comandante della divisione « Mantova » sono stati nominati vice commissari;

Ritenuto che a seguito della nomina del dott. Mario Arduini a prefetto della provincia di Pordenone occorre procedere alla sua nomina a vice commissario, in sostituzione del dott. Mario Argentieri;

Ritenuto altresì che appare opportuno, data la complessità dei compiti attribuiti al commissario, procedere alla nomina di un altro vice commissario;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Arduini, prefetto della provincia di Pordenone e il dott. ing. Alessandro Giomi, ispettore generale capo del Corpo dei vigili del fuoco sono nominati vice commissari del commissario on. Giuseppe Zamberletti.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Autorizzazione al comune di Brescia a contrarre un mutuo per il restauro e la ristrutturazione di un immobile destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 9 giugno 1976, numero 1503/18577, della giunta municipale del comune di Brescia, ratificata dal consiglio comunale con atto in data 27 luglio 1976, n. 829;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo — sezione di Brescia — in data 1° luglio 1976, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 89.600.000 per il restauro e la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare e ristrutturare un edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro e la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Orlando Arrighi dell'ufficio tecnico comunale, il comune di Brescia è autorizzato a contrarre con

la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 89.600.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Brescia un contributo straordinario nella misura di L. 9.041.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Brescia, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 398, recante norme sulla disciplina del commercio ambulante;

Visto l'art. 13 della legge predetta che demanda al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 19 maggio 1976, n. 398; per « legge n. 426 » la legge 11 giugno 1971, n. 426; per « registro » il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 426; per « sezione speciale » la speciale sezione del registro di cui all'art. 3 della legge n. 426 e all'art. 2 della legge; per « autorizzazione » l'autorizzazione prevista dalla legge; per « comune di residenza » il comune nei cui registri anagrafici il soggetto è iscritto; per « registro delle ditte » il registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 2.
Iscrizione nella sezione speciale

I modi e gli effetti dell'iscrizione nella sezione speciale sono disciplinati dalle norme sull'iscrizione al registro previste dalla legge n. 426 e dal relativo regolamento di esecuzione.

Coloro che sono iscritti nella sezione speciale hanno diritto ad ottenere, su loro semplice richiesta, l'iscrizione nel registro per l'esercizio della corrispondente attività di vendita al minuto in forme diverse da quella ambulante, per gli stessi prodotti, previo pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426.

Art. 3.
Pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426

Il diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione nella sezione speciale degli ambulanti è versato nella misura di L. 15.000. La corrispondente norma contenuta nell'art. 29, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è abrogata.

Art. 4.
Autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad una persona fisica e nei limiti della qualificazione professionale dell'interessato, quale risulta dall'iscrizione nella sezione speciale.

Il titolare di un'autorizzazione per il commercio di alimenti e bevande può anche somministrarli.

Il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di esercitare l'attività autorizzata in entrambi i modi indicati nell'articolo 1 della legge. In ogni caso deve esercitare l'attività direttamente, fatto salvo il disposto dell'art. 4, terzo comma, della legge.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Si applica l'art. 33 della legge n. 426 relativo al silenzio rifiuto.

Art. 5.
Contenuto merceologico dell'autorizzazione

Le categorie merceologiche in relazione alle quali l'autorizzazione è rilasciata sono individuate dalle tabelle merceologiche (esclusa la tabella VIII) di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971, modificato dal decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Si applicano le norme contenute nel decreto ministeriale 30 agosto 1971 (esclusi gli articoli 1, 2 e 7), nonché quelle previste dall'art. 37, secondo comma, della legge n. 426, dall'art. 53 (esclusi il settimo e l'ottavo comma) del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e dall'art. 37 (esclusi gli ultimi due commi) del decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Non si applicano l'art. 37, terzo comma, della legge n. 426 e l'art. 54 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Restano salvi il divieto di esercitare il commercio ambulante di determinati prodotti posto da norme di carattere igienico-sanitario o da norme di pubblica sicurezza e l'obbligo di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie relative al commercio ambulante di particolari prodotti.

Art. 6.

Ambito territoriale di validità dell'autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge per provincie limitrofe, che sono scelte dall'interessato, si intendono quelle confinanti con la provincia di residenza e le altre con esse confinanti.

Le provincie della Sardegna si considerano limitrofe alle provincie del litorale tirrenico e viceversa. Le provincie di Reggio Calabria e Messina si considerano confinanti tra loro.

Il trasferimento di residenza dell'ambulante nell'ambito delle provincie per le quali l'autorizzazione è valida non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione da parte del comune nel quale l'ambulante si trasferisce.

L'ambulante che trasferisca la propria residenza fuori delle provincie per le quali l'autorizzazione è valida non può esercitare la propria attività se non in base ad una nuova autorizzazione, che potrà essergli rilasciata soltanto se sussistano le condizioni previste dall'art. 7 della legge.

Art. 7.

Estensione dell'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione

Il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge può riferirsi soltanto alla gamma merceologica già autorizzata ed ha il solo effetto di estendere l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

Tale provvedimento, una volta ottenuto, fa parte integrante dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge e va comunicato al sindaco del comune di residenza dell'interessato, affinchè sia effettuata l'annotazione prescritta dall'art. 6, terzo comma, della legge.

Art. 8

Subingresso

Il trasferimento dell'autorizzazione è consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà.

Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge. Qualora il comune, entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nella stessa area pubblica o nello stesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell'ottenimento della concessione del posteggio.

Il trasferimento dell'autorizzazione per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all'art. 4, secondo comma, della legge.

Nei casi di trasferimento dell'autorizzazione per cessione dell'azienda in proprietà, per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, secondo comma, della legge il cedente non può ottenere dai comuni per i quali l'autorizzazione trasferita è valida un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale. La durata di tale limitazione non può superare il periodo di cui all'art. 2557 del codice civile.

I nominativi degli ambulanti che hanno trasferito l'autorizzazione nei casi di cui al comma precedente sono comunicati dal sindaco che l'ha rilasciata al comune, per il quale l'autorizzazione stessa è valida, in cui essi trasferiscano la propria residenza.

Il subingresso previsto dal presente articolo è disciplinato anche dalle disposizioni sul trasferimento in proprietà di un esercizio di vendita di cui all'art. 47, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 modificato dall'art. 33 del decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Art. 9

Vidimazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Oggetto del provvedimento di vidimazione o sospensione o revoca è l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge e i suoi effetti si estendono all'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge.

La vidimazione annuale prescritta dall'art. 4, primo comma, della legge, da richiedersi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è la condizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per l'anno successivo.

La vidimazione si effettua con l'apposizione di un visto da parte del sindaco del comune di residenza del titolare dell'autorizzazione, o di un suo delegato, sull'atto originario, previa indicazione da parte dell'interessato del numero e della data di iscrizione nel registro delle ditte, nonchè, agli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge, del modo, se a posto fisso o in forma itinerante, in cui il commercio ambulante è stato prevalentemente esercitato nel periodo decorrente dalla data dell'ultima vidimazione.

L'autorizzazione non vistata entro il 31 dicembre può essere utilizzata solo fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

La sospensione dell'autorizzazione comporta il ritiro della medesima per il periodo di tempo stabilito.

L'autorizzazione è revocata anche nel caso che il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o venga cancellato dal registro. La data di inizio dell'attività è provata mediante la dichiarazione che l'interessato deve fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'obbligo di sentire la commissione di cui all'art. 3 della legge per la revoca dell'autorizzazione sussiste solamente nell'ipotesi prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge.

Art. 10.

Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere redatte conformemente all'allegato 1 al presente decreto.

Coloro che chiedono l'autorizzazione non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alle domande o a fornire certificati di iscrizione alla sezione speciale.

Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nella sezione speciale indicando la camera di commercio, la data e il numero di iscrizione, nonchè le tabelle merceologiche per le quali l'iscrizione è stata ottenuta.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Esso risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui all'allegato 2 al presente decreto ed inviato in copia alla camera di commercio competente (art. 41 e art. 44, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972), nonchè al corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.
Rappresentanza

Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge l'ambulante deve comunicare al sindaco del comune che gli ha rilasciato l'autorizzazione la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonchè gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nella sezione speciale, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo art. 4.

La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata. Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente all'autorizzazione del rappresentato.

Il sindaco valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Essa è da considerarsi esistente se il sindaco non comunica all'interessato di ritenerla esclusa entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma precedente.

Il comune di cui al primo comma del presente articolo redige un elenco degli ambulanti che fanno ricorso al rappresentante ed annota la corrispondente durata del periodo di rappresentanza.

L'art. 4, quarto comma, della legge si applica anche quando il periodo di rappresentanza supera i novanta giorni complessivi nel corso di due anni consecutivi.

Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione. Non va iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge n. 426.

L'ambulante che non invia la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante prima di averla inviata o che ricorre al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità viola l'art. 4, terzo comma, della legge. Viola ugualmente tale articolo il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente un'attività di commercio ambulante durante il periodo in cui ricorre al rappresentante.

L'ambulante che nel caso di cui all'art. 4, quarto comma, della legge si faccia rappresentare da un soggetto non iscritto nella sezione speciale viola la norma di cui allo stesso art. 4, quarto comma.

Art. 12.
Pratica commerciale

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti l'attività disciplinata dalla legge è valida, ai fini dell'iscrizione nel registro, esclusivamente per l'esercizio di un'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, nei limiti di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Art. 13.
Commissioni per il commercio ambulante di cui agli articoli 3 e 9 della legge: nomina

L'individuazione delle organizzazioni sindacali competenti a designare i rappresentanti del settore commerciale nella commissione comunale di cui all'art. 3 della legge e la ripartizione fra di esse, nei casi in cui sia possibile, dei rappresentanti stessi sono effettuate secondo i criteri di cui all'art. 37, terzo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, fermo restando che non si deve aver riguardo alle organizzazioni comunali di categoria.

L'individuazione delle organizzazioni sindacali competenti a designare i rappresentanti del settore commerciale nella commissione regionale di cui all'art. 9 della legge e la ripartizione fra di esse, nei casi in cui sia possibile, dei rappresentanti stessi sono effettuate secondo i criteri di cui all'art. 37, quarto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, fermo restando che non si deve aver riguardo né alle organizzazioni comunali, né a quelle provinciali.

Qualora la commissione comunale di cui all'art. 3 della legge non venga nominata entro il termine previsto, si fa luogo alla procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 426.

Qualora la commissione regionale di cui all'art. 9 della legge non venga nominata entro il termine previsto, si fa luogo alla procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 426.

Con la stessa procedura di quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

I membri delle commissioni di cui al presente articolo possono risiedere anche in comuni diversi da quelli in cui hanno sede le commissioni. Eccezionalmente, con provvedimento motivato, possono essere nominate rappresentanti di categoria anche persone che non siano operatori economici.

La procedura di rinnovo delle commissioni va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni senza che siano state nominate le nuove, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo e terzo comma, della legge n. 426.

Il parere della commissione di cui all'art. 3 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale delle prime integrazioni al piano comunale previste dall'art. 7, primo comma, della legge.

Il parere delle commissioni di cui al presente articolo non è richiesto per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso e di applicazione dell'art. 12 della legge.

Nei comuni di cui all'art. 3 della legge la composizione della commissione deve essere modificata in modo conforme al disposto dell'articolo stesso, e la pro-

cedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta inferiore o superiore ai 5000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 426.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non posono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione.

Nei comuni con popolazione residente uguale a 5000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge.

Il rappresentante delle camere di commercio nella commissione di cui all'art. 9 della legge è unico per tutte le camere di commercio della regione ed è designato dall'unione regionale delle camere di commercio.

Art. 14.

Commissioni per il commercio ambulante di cui agli articoli 3 e 9 della legge: funzionamento

Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della commissione, e non dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

I voti degli astenuti sono computati ai fini della determinazione del *quorum* necessario per la validità delle deliberazioni.

Per l'invio e la modificazione dell'ordine del giorno e per la sostituzione dei membri delle commissioni si applicano le norme di cui all'art. 38, quarto e settimo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 modificato dal decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Il segretario della commissione di cui all'art. 3 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco. Il segretario della commissione di cui all'art. 9 della legge è un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 3 e 9 della legge sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle regioni.

La commissione di cui all'art. 3 della legge deve essere convocata almeno una volta al mese, tranne che non ci sia alcuna domanda di autorizzazione da esaminare o che non ci siano questioni per trattare le quali sia obbligatorio sentire il parere della commissione stessa.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto la commissione di cui all'art. 3 della legge dovrà indicare i criteri di massima che intende seguire nel respingere le domande di autorizzazione. L'indicazione di tali criteri è condizione di validità delle deliberazioni di diniego in tutti i casi nei quali il parere della commissione ha valore vincolante.

Art. 15.

Norme e direttive sul commercio ambulante di cui agli articoli 7 e 8 della legge

L'integrazione del piano di cui alla legge n. 426 con norme e direttive sul commercio ambulante, disposta dall'art. 7, primo comma, della legge, è approvata secondo le norme previste dall'art. 20 della legge n. 426 e dall'art. 22, primo, secondo, terzo e sesto comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976. Si applicano anche gli articoli 22 e 23 della legge n. 426 e l'ultimo comma dell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Qualora l'integrazione di cui al comma precedente non venga approvata dal consiglio comunale entro il termine prescritto, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi all'integrazione suddetta. L'integrazione è approvata entro sessanta giorni dal consiglio comunale sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426 e all'art. 3 della legge.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge, il parere della commissione per il commercio ambulante è richiesto dopo che si siano espresse le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426.

Le norme e le direttive sul commercio ambulante previste dall'art. 7, primo comma, della legge vanno approvate contestualmente al piano di cui alla legge n. 426, del quale costituiscono parte integrante, con un unico provvedimento.

Nell'elaborazione delle norme e direttive sul commercio ambulante di cui all'art. 7, primo comma, della legge e nel rilascio dell'autorizzazione debbono essere osservati anche i criteri previsti dall'art. 32, sesto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge può essere oggetto di limitazioni esclusivamente per motivi di polizia annonaria o di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui l'esercizio di tale commercio è vietato per i detti motivi.

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, nè stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

I provvedimenti di cui all'art. 5, primo comma, della legge possono essere presi, dal consiglio comunale, anche se le integrazioni previste dall'art. 7 della legge non siano state ancora approvate. In ogni caso essi non si riferiscono alla determinazione dei limiti temporali di svolgimento dell'attività commerciale.

Le direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della regione ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, sono emanate entro il mese di dicembre di ciascun anno con validità per l'anno successivo.

Art. 16.

Posteggi

La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale « a posto fisso » di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge non può avere durata superiore a tre anni e può essere rinnovata.

Il posteggio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione o dal rappresentante di cui all'art. 4 della legge.

Qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, la concessione viene revocata.

Non può essere concesso più di un posteggio per operatore. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale con « posto assegnato a turno » di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge è valida soltanto per periodi di tempo determinati dal comune. Si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

Una parte delle superfici, comprese quelle coperte, di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge deve essere di preferenza assegnata agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 17.

Dati statistici

Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge comunica le notizie previste dall'art. 8, ultimo comma, della legge alle regioni cui appartengono le provincie indicate nell'autorizzazione stessa.

Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge comunica le notizie previste dall'art. 8, ultimo comma, della legge alla propria regione e a quella cui appartiene il comune di residenza dell'autorizzato.

Il quadro di cui alla lettera *H* dell'allegato 1 al decreto ministeriale 28 aprile 1976 è sostituito dal quadro contenuto nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 18.

Sfera di applicazione della legge

La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio ambulante dei loro prodotti.

Gli agricoltori cui si riferisce l'art. 10, primo comma, della legge non sono soltanto i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni e gli enfiteuti, ma anche le persone delle rispettive famiglie che facciano parte dell'azienda e non versino con questa in un rapporto di lavoro subordinato.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune di residenza dell'interessato che attesti anche la ampiezza della superficie destinata all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, primo comma, della legge per « impianti fissati permanentemente al suolo » si intendono le strutture o le attrezzature di qualsiasi tipo, comunque denominate e ovunque installate, che siano tali da non poter essere rimosse senza essere abbattute.

La legge non si applica:

a) alle persone che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile, delle merci vendute;

b) ai rappresentanti ed ai piazzisti che vendono a soggetti diversi dai consumatori, per conto delle ditte da essi rappresentate, merci da essi trasportate;

c) a coloro che esercitano la vendita a domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 36 della legge n. 426, purchè non la esercitino direttamente, ma ricorrano agli incaricati di cui all'articolo stesso;

d) ai pescatori ed ai cacciatori che vendono in forma ambulante la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

e) ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge fossero già in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, fatto salvo il disposto dell'art. 10, secondo comma, della legge.

Art. 19.

Norme transitorie

I soggetti iscritti nella sezione speciale alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione sia modificata d'ufficio con l'indicazione delle tabelle di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 (esclusa l'ottava) nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto dell'iscrizione originaria. Non è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e al precedente art. 3.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 (esclusa l'ottava) nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto della licenza stessa, purchè presentino la domanda di cui all'art. 12 della legge nei modi e nei termini stabiliti. Le tabelle da indicare nell'autorizzazione debbono corrispondere a quelle risultanti dalla sezione speciale. Le provincie da indicare nell'autorizzazione, e per le quali essa è valida, sono esclusivamnete quelle risultanti dalla vecchia licenza ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Per il rilascio dell'autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione governativa.

Le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano legittimamente l'attività di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e all'art. 1, terzo comma, della legge possono continuare a svolgerla ed hanno diritto ad ottenere la corrispondente autorizzazione, purchè nei modi e nei termini stabiliti presentino la domanda prevista dall'art. 12 della legge al sindaco del comune in cui risiedono. Per il rilascio dell'autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione governativa. Le installazioni mobili possedute alla data di entrata in vigore della legge eccedenti il numero previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa possono essere utilizzate esclusivamente per non più di un biennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è provato con l'indicazione nella domanda degli estremi dell'iscrizione nel registro istituito dalla legge n. 426 e nel registro delle ditte, nonchè con l'indicazione del tipo e numero delle installazioni mobili impiegate e delle località in cui si operava alla data di entrata in vigore della legge. Il sindaco può comunque esperire indagini per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività.

I soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano legittimamente l'attività di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e all'art. 1, terzo comma, della legge possono continuare a svolgerla, con l'osservanza delle norme di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, esclusivamente per non più di un biennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'autorizzazione ad essi rilasciata è valida solo per tale biennio. Trascorso il detto biennio, coloro dei

dipendenti che hanno titolo ad essere iscritti nella sezione speciale per l'esercizio della medesima attività hanno diritto, ottenuta l'iscrizione, ad avere la corrispondente autorizzazione dal comune nel quale risiedono. Essi sono tenuti al pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e della tassa di concessione governativa.

La camera di commercio annota nella sezione speciale i soggetti di cui al terzo comma del presente articolo ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione. Non è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 10 della legge n. 426 e al precedente art. 3.

I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse già stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio della licenza di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, purchè presentino nei modi e nei termini stabiliti la domanda prevista dall'art. 12 della legge. E' dovuta la tassa di concessione governativa.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che abbiano presentato ricorso per ottenere il rilascio di una licenza di vendita, quando esso sia stato deciso favorevolmente in via definitiva prima della data di entrata in vigore della legge.

Per l'applicazione del presente articolo non si osserva la norma di cui all'art. 17, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

La domanda di cui all'art. 12 della legge deve essere formulata conformemente all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 20.
Sanzioni

L'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma e la confisca degli impianti di vendita e della merce, previste dall'art. 11 della legge, sono disposte dal sindaco del comune nel quale l'infrazione è accertata.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria è comunicata al sindaco del comune di residenza dell'interessato ai fini dell'applicazione dell'art. 11, terzo comma, della legge.

Esercita abusivamente l'attività disciplinata dalla legge chi la esercita senza esserne autorizzato in relazione ai prodotti messi in vendita o la esercita fuori del territorio previsto dall'autorizzazione. In entrambi i casi sono applicate, congiuntamente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11, primo comma, della legge e la disposizione prevista dallo stesso art. 11, quarto comma. Nel secondo caso si applica anche la disposizione di cui al terzo comma del medesimo art. 11.

Agli effetti del comma precedente è da considerarsi autorizzato il soggetto che abbia presentato la domanda di cui all'art. 12 della legge ai sensi dell'art. 19 del presente decreto, purchè, quando si tratti dei soggetti previsti dal terzo e quinto comma dello stesso art. 19, il sindaco non abbia notificato il diniego dell'autorizzazione motivato con l'insussistenza dell'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della legge.

Esercita abusivamente l'attività disciplinata dalla legge anche chi la esercita senza essere iscritto nella sezione speciale prevista dall'art. 3 della legge n. 426. In tal caso viene irrogata dall'UPICA della provincia di residenza dell'interessato, secondo la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, la sanzione prevista dall'art. 39 della legge n. 426 per chi esercita il commercio ambulante senza essere iscritto nella sezione speciale; viene altresì applicata la disposizione prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge.

L'ambulante che viola l'art. 4, terzo comma, della legge è punito con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 11, primo comma, della legge.

L'ambulante che viola l'art. 4, quarto comma, della legge è punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 11, primo comma, della legge e dalla disposizione prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge.

Anche i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 della legge sono devoluti allo Stato, ivi compresi quelli riscossi per oblazione.

Art. 21.
Ricorsi

I ricorsi presentati al prefetto prima dell'entrata in vigore della legge in base all'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sono decisi dal prefetto stesso, che tiene conto anche dei principi della nuova disciplina sul commercio ambulante.

La decisione adottata dal prefetto è trasmessa al sindaco per l'immediata esecuzione.

Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il ritiro dell'autorizzazione hanno diritto alla restituzione immediata della stessa e a riprendere l'attività nel medesimo posto.

Art. 22.
Applicabilità della legge n. 426

Al commercio ambulante si applicano anche le norme della legge n. 426 e dei suoi decreti di attuazione non espressamente richiamate, purchè non contrastino con specifiche disposizioni della legge e del presente decreto o non siano per l'oggetto riferibili solamente ad attività commerciali diverse.

Il riferimento alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, contenuto nell'allegato 3 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e nel decreto ministeriale 28 aprile 1976 e suoi allegati deve intendersi ora fatto alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 1

DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI

A) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda, rivolta al sindaco del comune di residenza, le generalità, la nazionalità e l'indirizzo, la camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data ed il numero di iscrizione nel registro, nonchè le tabelle merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione (1) e le provincie nelle quali intende esercitare l'attività.

B) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda le generalità, la nazionalità e l'indirizzo, la camera di commercio nel cui registro è iscritto, il numero e la data di iscrizione nel registro dei commercianti, il numero di iscrizione nel registro delle ditte,

il numero dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge posseduta, in quale data e da quale comune gli è stata rilasciata, le tabelle merceologiche in essa indicate e le provincie per le quali è valida (1).

C) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda, rivolta al sindaco del comune di residenza, la camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione, il numero di iscrizione nel registro delle ditte, il numero della licenza di commercio posseduta, in quale data è stata rilasciata, le categorie merceologiche e le provincie in essa indicate.

Nei casi di cui all'art. 19, terzo e quinto comma, debbono essere indicati, in luogo degli estremi della licenza, il tipo e il numero delle installazioni mobili impiegate, i prodotti oggetto dell'attività commerciale e le provincie in cui essa è svolta.

Nei casi di cui all'art. 19, settimo e ottavo comma, debbono essere forniti, in luogo degli estremi della licenza, gli estremi dell'atto amministrativo in base al quale, ai sensi del detto art. 19, settimo e ottavo comma, gli interessati hanno titolo a valersi della norma prevista dall'art. 12 della legge, insieme con l'indicazione della gamma merceologica.

(1) Nel caso di iscrizione ottenuta per la tabella XIV indicare, oltre alla tabella, anche la categoria merceologica. Qualora la camera di commercio non abbia ancora provveduto a quanto previsto dal precedente art. 19, primo comma, indicare, in luogo delle tabelle, le categorie merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

ALLEGATO 2

A) Modulo per il rilascio (o revoca) dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

COMUNE DI . . . . .

Il sindaco

Visto . . . .
rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa) .
. . . . . . abitante a . . . .
di nazionalità . . . . . . iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di . . . . .
in data . . . . . . con il n. . . . per le tabelle merceologiche (1) . . . .:

a) l'autorizzazione n. . . . per la tabella merceologica (2) . . . . . valida per le provincie di . . . .
. . . .;

b) l'autorizzazione n. . . . . per la tabella merceologica (2) . . . . . valida per le provincie di . . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

B) Modulo per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

COMUNE DI . . . .

Il sindaco

Visto . . . .
. . . .
. . . .
autorizza ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, ... residente a . . . . .
di nazionalità . . . . ad esercitare nel territorio comunale il commercio ambulante dei prodotti di cui alle autorizzazioni numeri . . . . rilasciate dal comune di . . .
. . . . . rispettivamente in data . . . . . .

Data, ...

(1) Le tabelle merceologiche debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971. Nel caso di iscrizione ottenuta per la tabella XIV indicare, oltre alla tabella, anche la categoria merceologica. Qualora la camera di commercio non abbia ancora provveduto a quanto previsto dal precedente art. 19, primo comma, indicare, in luogo delle tabelle, le categorie merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

(2) Le tabelle merceologiche debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971. Nell'indicare la tabella XIV è necessario specificare anche la categoria merceologica.

ALLEGATO 3

Commercio ambulante - Numero delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, distinte per la tabella merceologica, per nazionalità degli operatori e secondo il numero delle provincie per le quali sono valide

Situazione al 31 dicembre . . . nel comune di . . . . . .

Tabelle merceologiche (decreto ministeriale 30-8-1971)	Numero delle autorizzazioni esistenti									
	Nel complesso	Distinte								
		Per nazionalità degli operatori			Secondo il numero delle provincie di validità					
		Italia	C.E.E.	Altri	1	2	3	4	5	6
I . .										
II										
III										
IV										
V .										
VI										
VII .										
IX										
X . .										
XI										
XII . . .										
XIII										
XIV										
Totale . .										

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 22182 del 23 dicembre 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Associazione degli industriali dott. Antonio Ciccolella, dimissionario, con il dott. Pier Luigi Patania;

Decreta:

Il dott. Pier Luigi Patania è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Antonio Ciccolella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Lorenzo Bellizzi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 maggio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di S. Lorenzo Bellizzi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di S. Lorenzo Bellizzi, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la continua varia sequenza dei quadri naturali, che mutevoli nella percorrenza del territorio comunale, offrono uno spettacolo d'incomparabile e suggestiva scoperta perché il paesaggio aspro e spoglio nella porzione del territorio ai piedi del Massiccio del Pollino, si apre in profondi squarci di rilievi accidentali scompostamente, sì da offrire, nell'insieme, un macroscopico interesse anche geologico del contesto paesaggistico. Ne consegue, nella varietà delle emergenze naturalistiche ed ambientali, un'incomparabile dinamicità di stati emozionali, che trovano la loro realizzazione fisica nella conseguente alternanza di felice miscela climatica. All'aspro paesaggio delle zone vallive, scarsamente arborate, fa riscontro, in quelle montane, una ricca e lussureggiante vegetazione con prevalenza di essenze forestali, nonché meravigliose composizioni naturali, legate alla conformazione ed alla accidentalità dei monti, delle colline e valli: quadri di particolare bellezza, godibili da numerosi punti di belvedere, aperti al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza curerà che il comune di S. Lorenzo Bellizzi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Verbale n. 28

Oggi 15 maggio 1976, presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, storici e artistici della Calabria, in Cosenza, via Montesanto n. 22, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

1) S. LORENZO BELLIZZI: protezione di tutto il territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, passa ad esaminare l'argomento posto all'ordine del giorno.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, il vice presidente riferisce che l'intero territorio comunale di S. Lorenzo Bellizzi, contornato con linea continua di colore rosso, secondo i suoi confini amministrativi, sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico.

(*Omissis*).

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione dell'intero territorio comunale di S. Lorenzo Bellizzi.

La commissione inizia la discussione sulla proposta del vice presidente.

Il presidente, avv. Francesco Vaccaro, propone a tutti i membri della commissione che sia posta la tutela del comune di S. Lorenzo Bellizzi, in base alla linea di confine, proposta dal vice presidente arch. Ceccarelli.

(*Omissis*).

Messa ai voti la suddetta proposta di protezione dell'intero territorio comunale di S. Lorenzo Bellizzi, essa viene accettata all'unanimità dai presenti, ad eccezione del sindaco, per le ragioni su esposte.

Pertanto, detto comprensorio, può essere delimitato come segue:

si propone la protezione dell'intero territorio del comune di S. Lorenzo Bellizzi.

(*Omissis*).

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LV Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LV Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 27 maggio al 5 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », che avrà luogo a Napoli dal 23 al 26 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale delle industrie lattiero-casearie », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle industrie lattiero-casearie », che avrà luogo

a Parma dal 27 aprile al 1° maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Environment '77 - II Salone internazionale sull'uomo e l'ambiente », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Environment '77 - II Salone internazionale sull'uomo e l'ambiente », che avrà luogo a Torino dal 22 aprile al 1° maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Sir - Salone internazionale del regalo, argenteria, ceramiche, cristallerie, porcellane », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Sir - Salone internazionale del regalo, argenteria, ceramiche, cristallerie, porcellane », che avrà luogo a Napoli dal 28 maggio al 2 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Venezia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Venezia, approvato con decreto ministeriale 7 agosto 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulata con nota 23 dicembre 1976, n. 18465;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giammarco dott. Paolo;
2) Tommaseo Ponzetta avv. Aldobrando;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Pradella per. agr. Turiddu.

Membri supplenti:

1) Zaffalon Luigi;
2) Veronese Luigino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 342 del 24 dicembre 1976;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Enna - grandinate del 23 agosto 1976 (art. 7);

Palermo - nubifragi del 23, 24 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Messina - piogge torrenziali del 25 e 26 ottobre 1976:

comuni di Frazzanò, Leni, Lipari, Malfa, Mirto, Montagnareale, S. Marina Salina.

Palermo - piogge persistenti del 25 ottobre - 5 novembre 1976; nubifragi del 23, 24 agosto 1976:

comuni di Cerda, Sciara, Collesano;

comune di Monreale per i fogli di mappa numeri 137, 138, 139, 155, 156, 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gas-Fire, in Erba.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gas-Fire di Erba (Como), con effetto dal 1° novembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gas-Fire di Erba (Como), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al testo del provvedimento C.I.P. n. 3/1977, concernente prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, sono da apportare le seguenti rettifiche:

lettera *D*) Prodotti destinati all'agricoltura: al punto 1, prima colonna, « benzina normale » 84/86, si deve leggere L./tonn. *158.090* in luogo di L./tonn. *157.590*; e L./litro *113,19* in luogo di L./litro *112,83*;

lettera *F*) Bitumi: al punto 3, quarta colonna, i tre prezzi indicati in L./tonn. si devono leggere *102.130* in luogo di *100.230*;

lettera *G*) Prodotti esenti da imposta di fabbricazione o assoggettati ad imposta di fabbricazione ridotta: il prezzo franco raffineria interna della voce denso superiore a 7°E si deve leggere in L./tonn. *75.900* in luogo di *81.950*.

(1494)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.

Il 1° settembre 1976 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972, la cui ratifica ed esecuzione è stata autorizzata con legge 22 maggio 1974, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1974.

In conformità dell'art. 19 l'accordo stesso è entrato in vigore il 16 settembre 1976.

(1248)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(917/M)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 825.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919/M)

Autorizzazione al comune di San Vito lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Vito lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920/M)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923/M)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925/M)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926/M)

Autorizzazione al comune di Porto Cannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Porto Cannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(927/M)

Autorizzazione al comune di Serra dei Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Serra dei Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(928/M)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(929/M)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(930/M)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(931/M)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 777.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(932/M)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(933/M)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(934/M)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(935/M)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(936/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(937/M)

Autorizzazione al comune di Savigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Savigliano (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(938/M)

Autorizzazione al comune di Thiene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Thiene (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(939/M)

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Lonigo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(940/M)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(941/M)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 732.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(942/M)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 458.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(943/M)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 712.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(944/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(945/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(946/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(947/M)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(948/M)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(949/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950/M)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951/M)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.779.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952/M)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(953/M)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955/M)

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Vicenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.327.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956/M)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 946.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957/M)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 959.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958/M)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 656.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960/M)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961/M)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962/M)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963/M)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964/M)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(965/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(966/M)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(967/M)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(968/M)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(969/M)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.759.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(970/M)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(971/M)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(972/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 9 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,15	882,15	882,15	882,15	882,20	882,15	882,20	882,15	882,15	882,15
Dollaro canadese	861,50	861,50	861,50	861,50	861,60	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50
Franco svizzero	351,29	351,29	351,50	351,29	351,40	351,28	351,30	351,29	351,29	351,30
Corona danese	148,44	148,44	148,53	148,44	148,46	148,42	148,50	148,44	148,44	148,45
Corona norvegese	166,80	166,80	166,90	166,80	167 —	166,80	166,88	166,80	166,80	166,80
Corona svedese	206,87	206,87	206,95	206,87	207 —	206,85	206,97	206,87	206,87	206,87
Fiorino olandese	350,37	350,37	350,40	350,37	350,50	350,35	350,35	350,37	350,37	350,37
Franco belga	23,855	23,855	23,88	23,855	23,85	23,85	23,87	23,855	23,855	23,85
Franco francese	177,50	177,50	177,45	177,50	177,54	177,40	177,45	177,50	177,50	177,50
Lira sterlina	1514,40	1514,40	1514,75	1514,40	1513,85	1514,40	1514,50	1514,40	1514,40	1514,40
Marco germanico	366,29	366,29	366,50	366,29	366,36	366,25	366,15	366,29	366,29	366,30
Scellino austriaco	51,555	51,555	51,60	51,555	51,50	51,55	51,54	51,555	51,555	51,55
Escudo portoghese	27,32	27,32	27,25	27,32	27,30	27,32	27,30	27,32	27,32	27,32
Peseta spagnola	12,793	12,793	12,7975	12,793	12,80	12,79	12,797	12,793	12,793	12,80
Yen giapponese	3,089	3,089	3,09	3,089	3,06	3,08	3,087	3,089	3,089	3,08

Media dei titoli del 9 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
» 5 % (Città di Trieste)	90,225
» 5 % (Beni esteri)	90,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7 % 1978	92,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,050
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,200
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,175
Dollaro canadese	861,50
Franco svizzero	351,295
Corona danese	148,47
Corona norvegese	166,84
Corona svedese	206,92
Fiorino olandese	350,36
Franco belga	23,862
Franco francese	177,475
Lira sterlina	1514,45
Marco germanico	366,22
Scellino austriaco	51,547
Escudo portoghese	27,31
Peseta spagnola	12,795
Yen giapponese	3,088

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1304)

Vacanza della cattedra di patologia generale (raddoppio) presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di patologia generale (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1305)

Vacanza delle cattedre di geografia (base), di sociologia (raddoppio) e di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geografia (base);
2) sociologia (raddoppio);
3) lingua e letteratura spagnola,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1306)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Daggio »

Con decreto 26 dicembre 1976, n. 1599, sono state apportate modifiche alle etichette dell'acqua minerale denominata « Daggio », di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio 1974, n. 1445 e n. 1446, prodotta dalla S.p.a. Norda, in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione in Primaluna (Como).

(1308)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Antidorifora P dell'impresa Ital Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Antidorifora P concessa all'impresa Ital Agro S.a.s., con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1060)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.ra Coluss Maria Caterina in Dissette;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla sig.ra Coluss Maria Caterina in Dissette, nata a Grado l'11 gennaio 1939, residente a Grado (Gorizia), via Luigi Rizzo n. 7, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Coluss in Colussi.

Gorizia, addì 21 gennaio 1977

Il prefetto: Barrasso

(1256)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/64 del 3 febbraio 1932, con il quale il cognome del sig. Gulič Ferdinando, nato a Sesana il 1° ottobre 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Gulli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cecilia Buzel ed ai figli Ferdinando, Edoardo e Miroslao;

Vista la domanda in data 13 gennaio 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Gulli Basilio nato a Trieste il 29 luglio 1934 e qui residente, in via di Basovizza 25/1, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Gulič », posseduto dal padre Ferdinando prima dell'emanazione del decreto sopra nominato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Ferdinando Gulli, sig. Gulli Basilio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Gulič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Gulli assunto dalla moglie Giovannini Olimpia nata a S. Dorligo della Valle il 3 giugno 1937.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Gulli Verena nata a Trieste il 22 agosto 1959;
2) Gulli Andra nata a Trieste il 15 febbraio 1962;
3) Gulli Aleksij nato a Trieste il 21 aprile 1963;
4) Gulli Maksimiljan nato a Trieste il 25 luglio 1969.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 gennaio 1977

Il prefetto: Molinari

(1351)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo in prova

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo in prova, del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti per la partecipazione ad analoghi concorsi nell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'E.N.A.P.I. - Via Vittoria Colonna n. 39 - Roma, redatte su carta da bollo da L. 1500, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano tempestive anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del commissario straordinario dell'E.N.A.P.I.

Art. 4.

Prove e data degli esami

Le prove scritte, che si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I. - Via Vittoria Colonna n. 39 - Roma, nei giorni 16 *e* 17 *marzo* 1977, *alle ore* 8, *verteranno sulle seguenti materie*:

1) dettato in lingua inglese e versione dall'inglese in italiano;

2) dettato in lingua francese e versione dall'italiano in francese.

Le prove scritte dovranno essere espletate nel termine di sei ore ciascuna.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) legislazione sulle piccole imprese e attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.

Art. 5.

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il commissario straordinario: CIRIELLI

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 1500)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente a . . . . via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di collaboratore amministrativo in prova, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1977.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il . . . . presso . . . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . . . .

(1495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976, registro n. 21 Finanze, foglio n. 346, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1976-77, un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi alla Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1976, registro n. 26 Finanze, foglio n. 224, che eleva da trenta a cinquanta unità il numero dei posti messi a concorso con il decreto 29 marzo 1976, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1976, modificato con i decreti ministeriali 9 agosto 1976, 19 ottobre 1976 e 28 ottobre 1976, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 29 marzo 1976;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 29 marzo 1976 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

	Candidato		Punti
1.	Perotti Lavinio	punti	31,33
2.	Falbo Francesco	»	31,00
3.	Blasio Elio (nato l'8 luglio 1957)	»	29,33
4.	Vecchione Massimo (nato il 3 agosto 1957)	»	29,33
5.	Sironi Giuseppe (nato il 27 giugno 1954)	»	29,00
6.	Mastrogregori Alessandro (nato il 17 agosto 1957)	»	29,00
7.	Magarini Montenero Marco	»	28,00
8.	Bartoletti Giorgio	»	27,66
9.	Nani Marco (orfano caduto servizio)	»	26,33
10.	Mura Gavino	»	26,33
11.	Pastore Francesco (nato il 12 luglio 1956)	»	26,00
12.	Morelli Alessandro (nato il 6 maggio 1957)	»	26,00
13.	Bonati Dino (nato il 29 maggio 1955)	»	25,66
14.	Itro Sandro (nato il 28 maggio 1958)	»	25,66
15.	Modellato Pietro	»	25,33
16.	Mazza Giampaolo (nato il 9 maggio 1955)	»	25,00
17.	D'Agostino Stefano (nato il 15 ottobre 1955)	»	25,00
18.	Rigoni Andrea (nato il 25 ottobre 1955)	»	25,00
19.	Dotta Enrico (nato il 16 marzo 1957)	»	25,00
20.	Pani Giorgio (nato il 31 maggio 1957)	»	25,00
21.	Marzocca Marcello (nato il 21 dicembre 1955)	»	24,66
22.	Mezzomo Mirco (nato il 6 settembre 1956)	»	24,66
23.	Cipriano Sebastiano (nato il 1° aprile 1958)	»	24,66
24.	Cicero Salvatore (orfano caduto servizio)	»	24,33
25.	Buglisi Roberto	»	24,33
26.	brig. Maenza Angelo (in servizio nella guardia di finanza dal 1° ottobre 1969, nato il 20 febbraio 1948)	»	24,00
27.	v.brig. Conti Giannino (in servizio nella guardia di finanza dal 1° settembre 1971, nato il 31 agosto 1952)	»	24,00
28.	Simeoni Sandro (nato il 23 marzo 1956)	»	24,00
29.	Cursi Augusto (nato il 12 luglio 1957)	»	24,00
30.	Colasanti Arnaldo (nato il 1° agosto 1957)	»	24,00
31.	Cianciola Emiddio (nato il 4 settembre 1957)	»	24,00
32.	Durante Silvio (nato il 7 dicembre 1957)	»	24,00
33.	Farruggio Sergio (in servizio nella guardia di finanza dal 15 ottobre 1975)	»	23,66
34.	Olivieri Antonio (nato il 7 febbraio 1955)	»	23,66
35.	Matassa Angelo (nato il 4 giugno 1957)	»	23,66
36.	Caso Luigi (nato il 31 agosto 1957)	»	23,66
37.	Grasso Roberto (orfano caduto servizio)	»	23,33
38.	Rizzo Stefano (figlio invalido guerra)	»	23,33
39.	Del Bello Renato	»	23,33
40.	Giannella Costabile (in servizio nella guardia di finanza dal 15 ottobre 1974)	»	23,00
41.	Surico Giammarco (nato il 27 maggio 1956)	»	23,00
42.	Stefanelli Giuseppe Lucio (nato il 12 luglio 1956)	»	23,00
43.	Sottile Mariano (nato il 12 febbraio 1957)	»	23,00
44.	Straziota Vito (nato il 6 settembre 1957)	»	23,00
45.	Soricelli Bruno (in servizio nella guardia di finanza dal 15 ottobre 1975)	»	22,66
46.	Sais Vittorio (nato il 14 settembre 1957)	»	22,66
47.	Massarini Maurizio (nato il 6 maggio 1958)	»	22,66
48.	Imbastaro Enrico	»	22,33
49.	brig. Manunza Antonino (in servizio nella guardia di finanza dal 27 gennaio 1968)	»	22,00
50.	Prisco Massimo (nato il 12 marzo 1956)	»	22,00
51.	Semeraro Paolo (nato il 6 giugno 1958)	»	22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Perotti Lavinio;
2) Falbo Francesco;
3) Blasio Elio;
4) Vecchione Massimo;
5) Sironi Giuseppe;
6) Mastrogregori Alessandro;
7) Magarini Montenero Marco;
8) Bartoletti Giorgio;
9) Nani Marco;
10) Mura Gavino;
11) Pastore Francesco;
12) Morelli Alessandro;
13) Bonati Dino;
14) Itro Sandro;
15) Modellato Pietro;
16) Mazza Giampaolo;
17) D'Agostino Stefano;
18) Rigoni Andrea;
19) Dotta Enrico;
20) Pani Giorgio;
21) Marzocca Marcello;
22) Mezzomo Mirco;
23) Cipriano Sebastiano;
24) Cicero Salvatore;
25) Buglisi Roberto;
26) brig. Maenza Angelo;
27) v.brig. Conti Giannino;
28) Simeoni Sandro;
29) Cursi Augusto;
30) Colasanti Arnaldo;
31) Cianciola Emiddio;
32) Durante Silvio;
33) Farruggio Sergio;
34) Olivieri Antonio;
35) Matassa Angelo;
36) Caso Luigi;
37) Grasso Roberto;
38) Rizzo Stefano;
39) Del Bello Renato;
40) Giannella Costabile;
41) Surico Giammarco;
42) Stefanelli Giuseppe Lucio;
43) Sottile Mariano;
44) Straziota Vito;
45) Soricelli Bruno;
46) Sais Vittorio;
47) Massarini Maurizio;
48) Imbastaro Enrico;
49) brig. Manunza Antonino;
50) Prisco Massimo.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto:

1. Semeraro Paolo.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso è ammesso alla frequenza del primo anno del 76° corso dell'Accademia della guardia di finanza il seguente candidato:

1. Semeraro Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1976

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 182

(1399)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione previsto dagli articoli 42 e 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972, 20 luglio 1972, 20 giugno 1973, 20 luglio 1974, 16 maggio 1975 e 29 dicembre 1975 concernenti l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare gli articoli 42 e 45 con i quali, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale

e fa carico al Ministero della sanità di predisporre distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e la disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che le norme di cui all'art. 45 citato comportano la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati che hanno documentato il loro diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione in base al possesso dei requisiti previsti dal comma quarto dell'art. 42 e dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo prestato all'estero per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Giobbe Gennaro, nato a Villa S. Giovanni il 1° gennaio 1924;
Squillante Alberto, nato a Catania il 1° settembre 1931;
Valeri Franco Giovanni, nato a Strangolagalli il 12 ottobre 1930;
Borrillo Nicola, nato a Molinara (Benevento) il 16 settembre 1927.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Aguglia Mario, nato a Lecce il 31 gennaio 1926;
Ascoli Marchetti Vito, nato a Roma l'11 aprile 1930;
Cannatà Francesco, nato a Rizziconi (Reggio Calabria) il 19 ottobre 1925;
Cantoni Armando, nato a Parma il 1° ottobre 1932;
Citerio Pietro, nato a Pozzuolo Martesana il 18 agosto 1929;
De Pascalis Giuseppe, nato a Lizzanello (Lecce) il 4 gennaio 1938;
Coeli Luigi, nato ad Arbaredo d'Adige il 25 agosto 1927;
Gambatesa Nicolangelo, nato a Matrice il 16 aprile 1929;
Gardini Aurelio, nato a Ravenna il 6 febbraio 1934;
Lavagnini Aristide, nato a Verona il 24 dicembre 1938;
Mancaleoni Flaminio Manlio, nato a Sassari il 24 maggio 1926;
Marangio Rosario, nato a Vittoria (Ragusa) il 28 settembre 1927;
Matina Nicola, nato a Stefanaconi il 15 luglio 1926;
Montanari Giuseppe, nato a Mondolfo (Pesaro) il 3 giugno 1935;
Pivetta Giancarlo, nato a Cittadella (Padova) il 18 ottobre 1930;
Premoli Santo, nato a Madignano (Cremona) il 5 giugno 1933;
Roselli Cesidio nato ad Ortona dei Marsi 18 aprile 1923;
Sartore Armando, nato a Fontaniva il 22 maggio 1936;
Trifogli Lorenzo, nato a Roma il 22 aprile 1926;
Vetrò Alfonso, nato a Dasà il 16 settembre 1936.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Anastasia Raffaella, nata a Maschito (Pescara) il 14 settembre 1929;
Ballarini Franco, nato a Rivarolo Mantovano (Mantova) il 7 marzo 1930;
Molinaroli Pietro, nato a Piacenza il 24 gennaio 1933;
Tarenzi Laura, nata a Milano il 25 gennaio 1933.

Art. 4.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità:

Materazzi Pasquale, nato a Perdifumo (Salerno) il 5 novembre 1925.

Art. 5.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale, in rapporto al mutamento delle singole situazioni ed alle successive domande che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1320)

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e la disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art 1 della legge 12 febbraio 1968 e della legge 26 novembre 1973, n. 817:

Belmonte Michele, nato a Pietramelara il 13 luglio 1933;
Consoli Francesco, nato a S. Gregorio d'Ippona il 9 ottobre 1926;
Ranieri Francesco, nato a Bari il 14 novembre 1936.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario oculista presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Belci Corrado, nato a Dignano d'Istria il 21 giugno 1930.

Art. 3.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1128)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(1512)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Albenga (Savona).

(1371)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(1370)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente medico;

due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(1426)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1427)

OSPEDALI RIUNITI «S. ANTONINO L. CAMPOLMI E CAMERATA» DI FIESOLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione speciale autonoma di urologia;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fiesole (Firenze).

(1429)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(1375)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(1376)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(1377)

OSPEDALE SANATORIALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di primario di pneumo-tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumo-tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(1378)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente radiologo;

sei posti di assistente della divisione acuti (discipline: geriatria ovvero medicina generale);

tre posti di assistente delle divisioni lungodegenti (discipline: geriatria ovvero medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1372)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(1373)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione generale e medicina d'urgenza;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(1374)

OSPEDALE « OPERA PIA CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

(1382)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto di chirurgia generale e alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno per il posto di assistente radiologo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(1383)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e con riferimento alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(1384)

OSPEDALE « B.NE LOMBARDO » DI CANICATTI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti, pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(1379)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. RASORI » DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (direzione amministrativa) dell'ente in Parma.

(1380)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(1381)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770400)